



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati

dott. Giuseppe Rini Presidente

dott. Maria Margiotta Giudice

dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 2551 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024

promosso da

Francesco Cammarata (C.F. CMMFNC66E23A202H), elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, via Duomo n. 29, presso l'avv. Giuseppe Calabrese, che lo rappresenta e difende;

-reclamante-

contro

Cristoph Daniel Kretschmer (C.F. KRTCST73D16Z111F), elettivamente domiciliato in Palermo, via T. Tasso n. 4, presso l'avv. Peppino Barreca, che lo rappresenta e difende;

-reclamato-

avente ad oggetto: reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

IN FATTO E IN DIRITTO

Francesco Cammarata ha proposto reclamo avverso l'ordinanza resa in data 13.11.2024 dal giudice monocratico, con la quale era stata rigettata la domanda di manutenzione del possesso della stradella di accesso al suo fondo, sito in Alimena, contrada Vaccarizzo.

Il reclamante in particolare contesta la valutazione compiuta da primo giudice in ordine alla qualificabilità della condotta del reclamato quale molestia giuridicamente rilevante ex art. 1170 cc. Costituitosi in giudizio, il reclamato ha chiesto il rigetto del gravame, rilevando che l'apposizione della catena alle estremità della stradella insistente sul proprio fondo non pregiudica l'accesso agli aventi di diritto.

Il reclamo è infondato.



L'azione di manutenzione del possesso di cui all'art. 1170 c.c. è finalizzata a tutelare il possessore da condotte di terzi suscettibili di rendere l'esercizio del potere di fatto sulla *res* disagiata e scomoda (cfr. Cass. civ. n. 19586/16).

L'incidenza della modifica apportata alla situazione di fatto, perché possa ritenersi rilevante ai fini della tutela in esame, deve inoltre essere giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. civ. n. 8275/11), ossia deve essere idonea a rendere più gravoso o difficoltoso l'esercizio del potere di fatto sulla cosa. Ne consegue che non ogni modifica dello stato delle cose può essere qualificata quale molestia, essendo necessario altresì che essa incida materialmente sull'esercizio del potere di fatto, rendendolo apprezzabilmente più difficoltoso.

Nelle ipotesi di possesso esercitato su una via di accesso, nello specifico, perché possa ritenersi sussistente una molestia è necessario che la condotta del terzo abbia ridotto la capacità di utilizzo da parte del possessore, in termini quantitativi o qualitativi.

Orbene, nel caso in esame l'apposizione delle catene alla via di accesso da parte del reclamato non pregiudica in alcun modo la capacità di utilizzo della stradella da parte del reclamante, né sotto il profilo quantitativo, né qualitativo. In particolare, si osserva che l'agevole rimozione della catena agli accessi, non limita l'esercizio del possesso del Cammarata, dal momento che non ha alterato le caratteristiche della stradella, né ha limitato gli accessi in alcun modo.

Il giudice di prime cure, pertanto, ha fatto corretta applicazione della norma di diritto, sicché il reclamo va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 5.200, ridotti al 50% in considerazione delle questioni affrontate.

Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

rigetta il reclamo proposto da Francesco Cammarata;

condanna il reclamante al pagamento in favore di parte reclamata delle spese da quest'ultima sostenute, che liquida in € 1081,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;



accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater dPR 115/02.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Termini Imerese, 04/02/2025.

Il Presidente

Giuseppe Rini

